



## Circolare del 28 marzo 2020

### Attività formativa

***“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile” LINEE GUIDA PER IL SETTORE EDILE, sottoscritto dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali di settore in data 24 marzo 2020***

Viste alcune strane informazioni che circolano in questo periodo circa l'ipotetica sospensione dell'attività formativa obbligatoria dei lavoratori legata all'applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i., forse è opportuno rilevare quanto oggi, come non mai, l'esigenza di informare e formare i lavoratori diventa essenziale, con il fine di ridurre per quanto possibile i rischi per gli stessi.

A questo punto è necessario fare chiarezza per evitare che vi siano comportamenti anomali da parte dei vari soggetti interessati nell'ambito dell'organizzazione di un cantiere edile ed opere affini.

Partiamo da quanto indicato all'articolo 9 del ***Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile” LINEE GUIDA PER IL SETTORE EDILE, sottoscritto dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali di settore in data 24 marzo 2020***, il quale cita testualmente:

- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; **è comunque possibile**, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, **effettuare la formazione a distanza**, anche per i lavoratori in smart working;
- il **mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante** entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; l'operatore della gru può continuare ad operare come gruista);



- *le parti si danno atto, pertanto, della sospensione dei termini di scadenza dell'aggiornamento dei patentini contrattuali.*

Partendo dal presupposto che gli obblighi legati all'applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i., oltre a quelli previsti dagli Accordi Stato Regioni in riferimento ai percorsi di formazione obbligatoria non sono sospesi, si rileva come lo stesso protocollo precisi che il **solo** mancato completamento dei corsi di aggiornamento **della formazione professionale e/o abilitante** entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.

Pertanto, nel caso di specie si evidenziano alcuni aspetti:

- la formazione abilitante (forse, visti gli esempi sarebbe stato meglio scrivere abilitante e specifica in riferimento alle misure di emergenza adottate) non è la formazione generale dei lavoratori, così come quella del RLS (Art. 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011)
- E' richiamato il solo caso di aggiornamento della formazione abilitante, così come previsto, a titolo di mero esempio dall'Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 (attrezzature);
- E' del tutto evidente che si sta parlando di aggiornamenti in scadenza nel periodo, utilizzando il termine "**mancato completamento**" e non di corsi per i quali era previsto l'aggiornamento in tempi passati o "remoti"; pensiamo ad esempio alle esercitazioni di parte pratica o ai corsi in aula per la parte teorica che prevedono la presenza di utenti provenienti da diverse aziende;
- Per quanto gli altri percorsi formativi obbligatori, è possibile organizzare percorsi formativi a distanza, utilizzando anche la tecnologia disponibile da parte degli utenti (ad esempio smartphone o device vari).

**A questo punto ci permettiamo di aggiungere che organizzare percorsi di formazione a distanza in questo periodo è doveroso!!!!**

Bologna, lì 28 marzo 20202

Il Presidente ACAER  
Dott. Arch. Minardi Patrizia